

Direttive

sull'aliquota di sussidiamento, sui costi riconosciuti dei centri che organizzano attività extrascolastiche e sui contributi alle famiglie

del 9 gennaio 2023

IL DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ E DELLA SOCIALITÀ

visti gli articoli 45, 47, 48a, 48b e 48c del Regolamento della Legge per le famiglie, del 20 dicembre 2005 (RLFam),

visti gli articoli 3 e 4 della Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti, del 23 gennaio 2017 (LStip),

emana le seguenti direttive:

1 Aliquota di sussidiamento, salari del personale educativo e ulteriori supplementi di sussidio per gli enti che aderiscono al CCL, o che ottengono la certificazione emanata dalla commissione paritetica oppure per gli enti in cui i rapporti d'impiego sono disciplinati da normative di diritto pubblico

1.1

L'aliquota di sussidiamento è pari al 55% se sono soddisfatti cumulativamente i seguenti requisiti:

- a) per gli enti in cui i rapporti d'impiego non sono disciplinati da normative di diritto pubblico: adesione al CCL oppure ottenimento della certificazione della commissione paritetica del settore sulla conformità dei contratti individuali alle condizioni del CCL; per gli enti in cui i rapporti d'impiego sono disciplinati da normative di diritto pubblico il rispetto delle condizioni retributive del personale riconosciuto usuali del settore;
- b) l'équipe educativa (quota parte del lavoro educativo del responsabile riconosciuta, quota parte del lavoro educativo del capo équipe riconosciuta, personale educativo con formazione specifica riconosciuto, personale educativo senza formazione specifica riconosciuto) dispone di almeno una persona con formazione di livello secondario II professionale in ambito pedagogico o sociale, oppure sanitario con specializzazione nell'infanzia ogni due unità (il personale supplementare di supporto assunto durante il periodo estivo o durante il momento del pranzo per le strutture che hanno un aumento del numero dei posti non è considerato nel computo del rapporto);
- c) le rette sono adeguate unicamente in funzione dell'evoluzione dei prezzi al consumo.

Sono riconosciuti ai fini del sussidio i salari annui effettivamente versati al personale educativo fino a concorrenza massima delle seguenti classi di stipendio compreso l'adeguamento al rincaro deciso annualmente dal Consiglio di Stato:

Mansione	Classe	Stipendio
Classe massima riconosciuta per il Responsabile del centro (stipendio annuo lordo)	6	

Mansione	Classe	Stipendio
Classe massima riconosciuta per il capo équipe con formazione specifica (titolo universitario riconosciuto o diploma terziario di una scuola professionale sanitaria e sociale) ¹ Da 46 posti (fa stato il numero di posti autorizzati durante la maggior parte dei mesi dell'anno): 1 capo équipe (stipendio annuo lordo)	5	
Classe massima riconosciuta per il personale educativo con formazione specifica (stipendio annuo lordo)	4	
Classe massima riconosciuta per il personale educativo senza formazione specifica (stipendio annuo lordo)	2	
Stage di orientamento professionale prima di frequentare una scuola sociosanitaria (stipendio mensile netto)	-	Importo concordato dalle istituzioni Per i primi 3 mesi: max. fr. 1'016.- Dopo i primi 3 mesi: fr. 1'351.-
Stage di formazione presso una scuola riconosciuta durante la formazione (stipendio mensile netto)	-	fr. 1'329.-
Stage di formazione di operatore socioassistenziale OSA presso la SSPSS (stipendio mensile lordo)	-	Terzo e quarto anno: fr. 800.-
Tirocinio apprendista operatore socioassistenziale (stipendio mensile lordo)	-	Primo anno: fr. 1'372.- Secondo anno: fr. 1'472.- Terzo anno: fr. 1'572.-
Educatrice dell'infanzia dipl. SSS in formazione presso CPS Mendrisio	-	fr. 350.- o 500.-/5 gg di stage fatturati dalla scuola all'ente in cui si svolge la formazione pratica

Per il computo dei salari riconosciuti dall'ente sussidiante fanno testo gli importi segnalati sul modulo 2 "Lista del personale", se comprovati dai relativi contratti di lavoro (da allegare).

1.2

Se i criteri cumulativi stabiliti per ottenere l'aliquota del 55% sono rispettati, l'aliquota di sussidiamento (vedi articoli 45 capoverso 2 RLFam) può inoltre essere aumentata di:

- a) 3 punti percentuali se l'équipe educativa (quota parte del lavoro educativo del responsabile riconosciuta, quota parte del lavoro educativo del capo équipe riconosciuta, personale educativo con formazione specifica riconosciuto, personale educativo senza formazione specifica riconosciuto) dispone di almeno tre unità con formazione di livello secondario Il professionale in ambito pedagogico o sociale, oppure sanitario con

¹ L'UFaG, in considerazione di esigenze e situazioni particolari, può eccezionalmente concedere una deroga.

- specializzazione nell'infanzia ogni quattro unità (il personale supplementare di supporto assunto durante il periodo estivo o durante il momento del pranzo per le strutture che hanno un aumento del numero dei posti non è considerato nel computo del rapporto);
- b) 1 punto percentuale, fino a un importo massimo di 4'000 franchi, se la struttura prevede l'onere finanziario a carico dei genitori (retta) differenziato e proporzionale in base al reddito e dispone al massimo di 20 posti (fa stato il numero di posti autorizzati durante la maggior parte dei mesi dell'anno);
2 punti percentuali, fino a un importo massimo di 8'000 franchi, se la struttura prevede l'onere finanziario a carico dei genitori (retta) differenziato e proporzionale in base al reddito e dispone da 21 a 35 posti (fa stato il numero di posti autorizzati durante la maggior parte dei mesi dell'anno);
3 punti percentuali, fino a un importo massimo di 12'000 franchi, se la struttura prevede l'onere finanziario a carico dei genitori (retta) differenziato e proporzionale in base al reddito e dispone di almeno 36 posti (fa stato il numero di posti autorizzati durante la maggior parte dei mesi dell'anno);
- c) 3 punti percentuali se la struttura fa riferimento, per la gestione complessiva, ad almeno altre due forme di attività di accoglienza complementari alle famiglie e alla scuola riconosciute gestite dallo stesso ente o dispone di almeno 60 posti (possibilità di cumulare i posti con altre strutture riconosciute facenti parte del medesimo ente, fa stato il numero dei posti autorizzati durante la maggior parte dei mesi dell'anno);

2 Disposizioni comuni

2.1 Oneri sociali del personale educativo

Sono riconosciuti gli oneri sociali effettivamente versati per il personale educativo autorizzato per coprire l'orario giornaliero d'apertura in base alle disposizioni legali in vigore, fino al massimo degli oneri riconosciuti dal Cantone per i suoi dipendenti. Se debitamente comprovate, vengono inoltre riconosciute eventuali spese di assicurazione per perdita di guadagno in caso di malattia e/o maternità sino ad un massimo del 2,5% dello stipendio lordo del personale assicurato riconosciuto.

2.2 Costi di formazione, aggiornamento, supervisione

Sono riconosciuti 1'000 franchi annui massimi per ogni unità di lavoro sussidiata. Quali spese di formazione vengono riconosciute le spese inerenti a corsi, giornate formative, progetti di formazione mirata per équipes, supervisioni del personale educativo e ausiliario. Le ore di formazione prestate da un collaboratore interno all'ente (p.es. responsabile, educatore,...), da un membro dell'organo esecutivo o da una persona legittimata a rappresentare l'organo esecutivo, possono essere conteggiate quali ore di formazione sino ad un massimo del 50% delle ore di formazione richieste, ma non quali costi riconosciuti nel novero del contributo cantonale.

2.3 Costi per acquisti di materiale didattico

Sono riconosciuti 150 franchi annui massimi per ogni posto autorizzato.

2.4 Contributi alle famiglie

I contributi volti a contenere l'onere finanziario (retta) a carico dei genitori per l'affidamento del figlio durante l'esercizio di un'attività lucrativa o durante l'assolvimento di una formazione o per scopi di carattere sociale riconosciuti dall'UFaG (vedi articoli 48a, 48b e 48c RLFam) ammontano a:

- a) contributo universale per le famiglie:
20% della retta (esclusi gli oneri supplementari) fino a un massimo di 200 franchi mensili;
- b) contributo per i beneficiari di riduzioni dei premi nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (RIPAM) secondo la legge di applicazione della legge federale sull'assicurazione malattie, del 26 giugno 1997 (LCAMa1):
33% della retta (esclusi gli oneri supplementari) dopo la deduzione del contributo universale. Il costo massimo riconosciuto per la retta ammonta a 1'200 franchi mensili e le modalità di calcolo vengono definite dall'UFaG. Il diritto a tale contributo inizia in corrispondenza al riconoscimento del diritto alla riduzione dei premi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo la LCAMa1)²;
- c) contributo per i beneficiari di assegni di prima infanzia (API) secondo la legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008:
totalità della retta (esclusi gli oneri supplementari), dopo la deduzione dei contributi indicati al punto 2.4 lettere a e b, fino a un rimborso massimo mensile di 800 franchi.

I contributi percepiti in base a dati inesatti devono in ogni caso essere restituiti.

I contributi volti a contenere l'onere a carico delle famiglie (contributo universale, contributo per i beneficiari RIPAM e contributo per i beneficiari API) vengono conteggiati a partire dal momento in cui è stato collocato il bambino:

- a) previa consegna dell'attestazione del datore di lavoro o dell'attestato di frequenza o della dichiarazione o certificato a dimostrazione del bisogno del collocamento per scopi di carattere sociale entro 30 giorni dal collocamento, altrimenti sono conteggiati a partire dal mese della consegna dell'attestazione;
- b) previa consegna della decisione che accorda il diritto al sussidio RIPAM e/o API entro 30 giorni dal collocamento, altrimenti sono conteggiati a partire dal mese della consegna della decisione. Qualora la decisione che accorda il diritto al sussidio RIPAM e/o API fosse successiva al collocamento, questa deve essere consegnata entro 30 giorni dalla sua emissione; eventuali deduzioni volte a contenere l'onere finanziario (retta) a carico dei genitori vengono applicate retroattivamente dal centro sino alla data a partire dalla quale la famiglia ha diritto al sussidio RIPAM e/o API. Qualora la decisione che accorda il diritto al sussidio RIPAM e/o API fosse successiva al collocamento e venisse consegnata oltre 30 giorni dalla sua emissione, le eventuali deduzioni volte a contenere l'onere finanziario (retta) a carico dei genitori vengono applicate dal centro a partire dal mese di consegna della decisione.

² Qualora la decisione di riduzione del premio non fosse ancora disponibile alla prima fatturazione dell'anno della retta del centro, la retta è fatturata interamente e l'eventuale deduzione applicata retroattivamente dal centro sino alla data a partire dalla quale la famiglia ne ha diritto e quindi versata dall'UFaG nel conteggio successivo.

3 Disposizioni finali

3.1 Abrogazione

Le direttive sull'aliquota di sussidiamento, sui costi riconosciuti dei centri che organizzano attività extrascolastiche e sui contributi alle famiglie del 22 dicembre 2021 sono abrogate.

3.2 Entrata in vigore

Le presenti direttive sono pubblicate nel Foglio ufficiale ed entrano in vigore il 1° gennaio 2023.

Bellinzona, 9 gennaio 2023

Per il Dipartimento della sanità e della socialità

Il Direttore del Dipartimento della sanità e della socialità: Raffaele De Rosa

Il Direttore della Divisione dell'azione sociale e delle famiglie: Gabriele Fattorini